



# **COVID-19: LA FASE 2**

**LE NUOVE MISURE  
DEL DPCM 26 APRILE 2020**

**COSA CAMBIA DAL 4 MAGGIO**

# COVID-19: LA FASE 2



- ❖ **Le disposizioni contenute nel DPCM 26 Aprile avranno efficacia a decorrere dal 4 maggio e fino al 17 maggio p.v.**
- ❖ **A decorrere dal 4 maggio, le disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile u.s. cessano di avere efficacia e rimangono in vigore “le misure di contenimento più restrittive, adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.**

# COVID-19: LA FASE 2



**ALL'INTERNO DELLA STESSA REGIONE E' POSSIBILE DAL 4 MAGGIO SPOSTARSI DAL PROPRIO DOMICILIO O RESIDENZA**

**ANCHE PER**

**ANDARE DA PROPRI CONGIUNTI:** tutti i soggetti con cui si hanno stabili rapporti affettivi; parenti fino al sesto grado, affini entro il quarto grado ( FAQ GOVERNO)

**POSSIBILITÀ COMUNQUE DI RIENTRO NEL LUOGO DI DOMICILIO O RESIDENZA DI CHI È RIMASTO BLOCCATO DAL LOCKDOWN NELLE CITTÀ IN CUI STUDIA O LAVORA**

**POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE A DISTANZA DALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO, ABITAZIONE MANTENENDO LA DISTANZA DI DUE METRI**

## SPOSTAMENTI

# COVID-19: LA FASE 2



**Seconde Case: rimane vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per motivi di lavoro o di urgenti necessità.**

**Genitori e figli minori: è consentito ad un solo genitore svolgere attività motoria all'aperto, anche distante dalla propria abitazione.**

**Genitori separati/divorziati possono spostarsi per andare a trovare i propri figli minori :e tale spostamento equivale a stato di necessità**

## SPOSTAMENTI

# COVID-19: LA FASE 2



## AUTOCERTIFICAZIONE

**RESTA IN VIGORE CON LE SEGUENTI  
MOTIVAZIONI:**

- **LAVORO**
- **SALUTE**
- **STATO DI NECESSITA'**
- **INCONTRO CON I CONGIUNTI**

# COVID-19: LA FASE 2



## ATTIVITA' ALL'APERTO

**SONO RIAPERTI I  
PARCHI E I  
GIARDINI  
PUBBLICI SENZA  
ASSEMBRAMENTI**

**E' PERMESSA  
L'ATTIVITA'  
SPORTIVA ANCHE A  
DISTANZA DALLE  
PROPRIE ABITAZIONI  
MA SOLO  
INDIVIDUALE E CON  
UNA DISTANZA DI  
ALMENO DUE METRI  
DA ALTRI SPORTIVI**

**E' PERMESSA  
L'ATTIVITA'  
MOTORIA CON I  
PROPRI FIGLI**

**SONO PERMESSE LE  
PASSEGGIATE CON  
PERSONE NON  
AUTOSUFFICIENTI**

**SONO PERMESSI GLI  
ALLENAMENTI DEGLI  
ATLETI PROFESSIONISTI  
CON LE ATTIVITA'  
INDIVIDUATE DAL CONI**

# **COVID-19: LA FASE 2**



## **CELEBRAZIONI RELIGIOSE**

**Continuano ad essere sospese le cerimonie  
civili e religiose**

**SARANNO CONSENTITI I FUNERALI**

**MA**

**SOLO ALLA PRESENZA DI CONGIUNTI  
E FINO AD UN MASSIMO DI 15  
PERSONE**

# COVID-19: LA FASE 2



## TRASPORTO PUBBLICO

**AUMENTO DELLE  
FREQUENZE NELLE ORE DI  
PUNTA**

**NUMERO MASSIMO DI  
PASSEGGERI SU TRAM,  
AUTOBUS E  
METROPOLITANA**

**MARKERS SUI POSTI A  
SEDERE PER INDICARE  
QUELLI CHE NON POSSONO  
ESSERE UTILIZZATI**

**OBBLIGO DI INDOSSARE LE  
MASCHERINE DI  
COMUNITA', ANCHE DI  
STOFFA**



# COVID-19: LA FASE 2



## COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## COSA CAMBIA

È CONSENTITA LA RISTORAZIONE CON ASPORTO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, IL DIVIETO DI CONSUMARE I PRODOTTI ALL'INTERNO DEI LOCALI E IL DIVIETO DI SOSTARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI STESSI

E' CONSENTITO IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI, PIANTE, SEMI E FERTILIZZANTI

# COVID-19: LA FASE 2



**COMMERCIO  
E  
ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE**

**COSA RESTA  
INVARIATO**

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ  
COMMERCIALI AL DETTAGLIO

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ DEI  
SERVIZI DI RISTORAZIONE

RESTANO CHIUSI GLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE

RESTANO CHIUSE LE ATTIVITÀ  
INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (  
CENTRI ESTETICI, PARRUCCHIERI, ETC)

RESTANO INVARIATE LE SOSPENSIONI E  
LE RELATIVE ECCEZIONI NEI TERMINI E  
SECONDO LE MODALITÀ GIÀ PREVISTE  
DAL DPCM 10 APRILE 2020.

# COVID-19: LA FASE 2



## COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### **MISURE DI SICUREZZA**

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI LA CUI ATTIVITÀ NON È SOSPESA, RESTA FERMO L'OBBLIGO DI ASSICURARE, OLTRE ALLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO, CHE GLI INGRESSI AVVENGANO IN MODO DILAZIONATO E CHE VENGA IMPEDITO DI SOSTARE ALL'INTERNO DEI LOCALI PIÙ DEL TEMPO NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEI BENI.

IL DPCM 26 APRILE RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ALLEGATO 5 (CHE NON RISULTA MODIFICATO RISPETTO AI CONTENUTI GIÀ PREVISTI NEL DPCM 10 APRILE).

# COVID-19: LA FASE 2



## ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

**SARANNO CONSENTITE LE ATTIVITÀ  
LEGATE:**

**AI VARI SETTORI MANIFATTURIERI**

**ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICII**

**AL COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO  
QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**

**ALLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI**

**N.B. NON È PIÙ CONSENTITA LA  
POSSIBILITÀ, PREVIA COMUNICAZIONE AL  
PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE È  
UBICATA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, DI  
MANTENERE APERTE ANCHE LE ATTIVITÀ  
FUNZIONALI AD ASSICURARE LA  
CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE  
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 3, NONCHÉ  
LE ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO  
PRODUTTIVO CONTINUO, DALLA CUI  
INTERRUZIONE DERIVI UN GRAVE  
PREGIUDIZIO ALL'IMPIANTO STESSO O UN  
PERICOLO DI INCIDENTI**

## COSA CAMBIA

# COVID-19: LA FASE 2



**ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE  
INDUSTRIALI E  
COMMERCIALI**

**MISURE DI  
SICUREZZA - I**

**LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ  
NON SONO SOSPESE  
DEVONO RISPETTARE I  
CONTENUTI DEL  
PROTOCOLLO CONDIVISO  
DI REGOLAMENTAZIONE  
DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL  
CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL VIRUS  
COVID-19 NEGLI AMBIENTI  
DI LAVORO SOTTOSCRITTO  
IL 24 APRILE 2020 FRA IL  
GOVERNO E LE PARTI  
SOCIALI, DI CUI  
ALL'ALLEGATO 6.**

# COVID-19: LA FASE 2



## ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

## MISURE DI SICUREZZA - 2

PER I RISPETTIVI AMBITI DI COMPETENZA, INOLTRE, LE IMPRESE CHE RIPRENDONO LE ATTIVITÀ RISPETTANO:

- IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI, SOTTOSCRITTO IL 24 APRILE 2020 FRA IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LE PARTI SOCIALI, DI CUI ALL'ALLEGATO 7
- IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA SOTTOSCRITTO IL 20 MARZO 2020, DI CUI ALL'ALLEGATO 8.

LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

# COVID-19: LA FASE 2



## ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA IN ITALIA DALL'ESTERO

*Per chi rientra dall'estero con qualsiasi mezzo c'è l'obbligo:*

- 1. Di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario, ecc..) una dichiarazione con le quali si indicano le ragioni del viaggio, l'indirizzo della dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale dimora;*
- 2. Il periodo di isolamento fiduciario non sarà inferiore ai 14 giorni dalla dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio*
- 3. Nel caso insorgano sintomi da Sars-Cov-2 è possibile mutare il luogo nel quale svolgere il periodo di isolamento fiduciario, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà e in questo caso i 14 giorni riprendono a decorrere dalla seconda comunicazione.*
- 4. In caso di comparsa dei sintomi si deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale e l'operatore di sanità pubblica, indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura e allontanarsi da altri conviventi e rimanere isolato nella propria stanza. Si consiglia di assicurare una adeguata ventilazione naturale all'ambiente.*

# COVID-19: LA FASE 2



## **Soggiorno lavorativo di breve durata in Italia (lavoratori transfrontalieri)**

***E' consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall'estero per 72 ore ( con possibilità di proroga di ulteriori 48 ore) :***

***E' necessario produrre una autocertificazione in cui vengono indicate:***

- a) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia –***
- b) l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di arrivo sul territorio nazionale –***
- c) il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere comunicazioni durante la permanenza in Italia –***
- d) comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale.***



# COVID-19: LA FASE 2



## INFORMAZIONI SU MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE

**RIMANE FERMO L'OBBLIGO PER I SINDACI (E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA) DI PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DEL DPCM ANCHE PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

# COVID-19: LA FASE 2



## Sanzioni amministrative

*In mancanza di un valido motivo (necessità, salute, lavoro) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura della medesima attività o dall'organizzazione della stessa tale da evitare assembramenti e in ogni caso in cui sono trasgredite le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.*

*Se viene commessa la violazione con l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (giungendo al massimo così a 4.000,00 euro)*

*Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal Decreto legge 19/2020 da parte delle attività produttive, commerciali ed imprenditoriali interessate dai divieti è punita inoltre con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 fino a 30 giorni.*

# COVID-19: LA FASE 2



## Sanzioni penali

***Il mancato rispetto della quarantena ex. Art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS) è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di una ammenda da 500 a 5.000 euro***

***Le dichiarazioni mendaci rese agli operatori di polizia durante le attività di controllo sono punite ai sensi dell'art. 495 c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni***